

Ricorso avverso sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada.

Come fare la richiesta

Il ricorso può essere effettuato nei seguenti casi:

- Il cittadino cui sia stata contestata o notificata un'infrazione al Codice della Strada che preveda una sanzione amministrativa pecuniaria.
- Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'utilizzatore a leasing (se persone diverse dall'autore materiale dell'infrazione) che sono responsabili in solido con l'autore materiale e sono tenuti al pagamento della sanzione nel caso in cui questi non adempia, salvo che dimostrino che il veicolo ha circolato contro la loro volontà.

Esistono due possibilità di ricorso, alternative tra loro:

- Ricorso al Prefetto
- Ricorso in opposizione al Giudice di Pace

Ricorso al Prefetto

Ai sensi dell'art. 203 del D.lgs. 285/92, il trasgressore o gli obbligati in solido, nel termine di 60 gg. dalla notificazione del verbale, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso:

- Direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Prefetto di Firenze, presso la sua sede di Via Giacomini n. 8;
- Oppure tramite l'Ufficio Polizia Municipale di Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori n. 34, presentandolo direttamente o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel ricorso può essere eventualmente richiesta l'audizione personale. Si avverte che, ai sensi dell'art. 204 del citato D.lgs., il Prefetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo stabilito. Avverso tale ordinanza è possibile proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace.

Ricorso Giudice di Pace

Ai sensi dell'art.204-bis del D.L.vo 285/92 e successive modifiche, in alternative al ricorso al Prefetto, gli interessati possono, entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione del verbale, proporre ricorso al Giudice di Pace di Empoli Piazza G. Guerra n. 53/a - 50053 Empoli (FI). Il ricorso deve essere depositato presso l'Ufficio del G.d.P. o trasmesso tramite servizio postale (sentenze Corte Cost. 98 e 114 del 18/03/2004 e 08/04/2004).

Per la modulistica rivolgersi all'Ufficio del Giudice di Pace.

Ai sensi dell'art. 204/bis del citato D.lgs "in caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti della patente di guida"

Note

Qualora entro i termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo della sanzione stabilita e per le spese di procedimento.

Dove rivolgersi

Ufficio Polizia Municipale

Località: Montelupo Fiorentino

Indirizzo: Viale Cento Fiori, 34

Tel: 0571-917511 - poliziamunicipale@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 e regolamento di esecuzione
- Decreto Legislativo 507/99 (ricorso in opposizione al Giudice di

Polizia Municipale

Creato Martedì, 28 Maggio 2013 10:49 - Ultima modifica il Giovedì, 08 Agosto 2013 13:29

Pubblicato Martedì, 28 Maggio 2013 10:49

Pace)

- Decreto Legislativo 150/2011

Modulistica

- [Modulo per il Ricorso al Prefetto di Firenze/Comando Polizia Municipale Montelupo F.no](#)

Responsabile dell'informazione:

Nigi Paolo - p.nigi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Telefono: 0571-917512